



REGOLAMENTO
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

SOMMARIO

Art. 1 – Principi.....	2
Art. 2 – Il responsabile unico del procedimento	3
Art. 3 – Pubblicità ed indagini di mercato.....	3
Art. 4 – Acquisizioni di beni, servizi e lavori.....	3
Art. 5 – Forniture di beni e servizi in economia	4
Art. 6 – Limiti agli acquisti di beni e servizi in economia.....	5
Art. 7 – Consultazione degli operatori economici	6
per gli acquisti in economia.....	6
Art. 8 – Esecuzione di lavori in economia	7
Art. 9 – Limiti all’esecuzione di lavori in economia.....	8
Art. 10 – Consultazione degli operatori economici	9
per l’esecuzione di lavori in economia.....	9
Art. 11 – Elenchi di operatori economici.....	9
Art. 12 – Entrata in vigore	10

* * *

Art. 1 – Principi

1. Il presente regolamento disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture di NetSpring S.r.l. (in seguito anche Società) nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

2. La Società, avendo per oggetto della propria attività la realizzazione di opere e la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza ed essendo partecipata esclusivamente da Enti locali, è tenuta ad osservare:

- le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizioni previste dal regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le disposizione previste dalla Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38;
- le previsioni contenute nel presente regolamento.

3. Il principale scopo del presente regolamento è quello di definire le tipologie di beni, servizi e lavori che possono essere acquisiti “in economia” dalla Società e le relative modalità di acquisizione, rimandando alla normativa nazionale e regionale per quanto concerne l’acquisto di beni, servizi e lavori non rientranti nella categoria delle spese “in economia”.

Art. 2 – Il responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento è l'Amministratore Unico della Società o altro soggetto da lui delegato in possesso di adeguata competenza e professionalità.
2. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, fra cui:
 - a) decide la procedura di scelta del contraente;
 - b) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
 - c) coordina e cura le attività necessarie ad un efficace svolgimento della procedura di gara;
 - d) coordina e cura l'esecuzione del contratto e la sua eventuale risoluzione, dispone l'applicazione di eventuali penali ed adotta tutte le decisioni in merito alla risoluzione di eventuali controversie;
 - e) coordina lo svolgimento della attività di collaudo e verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività;
 - f) per le attività che prevedono l'impiego diretto di lavoratori presso la Società verifica il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle misure di sicurezza, dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;
 - h) cura tutte le comunicazioni relative alle procedure contrattuali.

Art. 3 – Pubblicità ed indagini di mercato

1. Nei casi in cui si proceda all'acquisto di beni e servizi o all'esecuzione di lavori con procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l'eventuale avviso di preinformazione, il bando e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul sito internet della Società e su quello della Provincia di Grosseto.
2. Nei casi in cui la normativa nazionale e regionale preveda l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il responsabile unico del procedimento applica le previsioni di cui all'artt. 7 e 10 del presente regolamento.

Art. 4 – Acquisizioni di beni, servizi e lavori

1. Per tutte le acquisizioni di beni, servizi, lavori, diverse da quelle in economia, si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale richiamata all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Società o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 5 – Forniture di beni e servizi in economia

1. La Società, in ragione delle proprie specifiche esigenze, può acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e servizi:

- a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali;
- b) spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
- c) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso alla Società, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti;
- d) spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- e) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, carta, modulistica, stampati;
- f) spese di gestione d'ufficio, comprese quelle per fotocopie, rilegature, interpretariato, traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- g) spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
- h) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti;
- i) spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
- j) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili;
- k) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
- l) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di arredi, impianti, macchine e attrezzature diverse da ufficio;
- m) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- n) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
- o) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- p) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti i servizi di comunicazione;
- q) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
- r) spese per lo smaltimento di beni mobili dichiarati fuori uso;
- s) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- t) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative della Società, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno;

- u) spese per l'acquisto di spazi pubblicitari;
- v) spese di rappresentanza in genere;
- w) spese per l'organizzazione e la partecipazione del personale della Società a corsi di formazione, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni ed iniziative comunque d'interesse per la Società, ivi compresa la locazione per breve periodo di locali ed attrezzature;
- x) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- y) spese assicurative;
- z) spese per la fornitura di vestiario per il personale;
- aa) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell'Allegato IIA al D.Lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui all'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, di importo pari o superiore a quello previsto all'articolo 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010;
- bb) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:
 - l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'art. 261, comma 5, e all'art. 273, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - l'affidamento della progettazione di cui all'art. 300, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010;
 - l'affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione di cui all'art. 300, comma 4, del D.P.R. 207/2010;
 - l'affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all'art. 120, comma 2 bis, del D.P.R. 163/2006;
 - servizi di verifica di progetti di cui all'art. 48 del D.P.R. 207/2010.

Art. 6 – Limiti agli acquisti di beni e servizi in economia

1. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Società assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Per gli acquisti di beni e servizi in economia di valore pari o superiore ad € 40.000,00 ed entro il limite indicato al comma 1, la Società è tenuta a pubblicare un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, secondo quanto previsto al successivo art. 7 del presente Regolamento. Al termine della procedura di selezione del contraente, la fornitura viene affidata con decisione dell'Amministratore Unico della Società e deve essere stipulato uno specifico contratto in forma scritta.
4. Per gli acquisti di beni e servizi in economia di valore inferiore ad € 40.000,00 la Società può procedere direttamente, ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di pubblicare l'avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori

economici. In tal caso la fornitura viene affidata con decisione dell'Amministratore Unico della Società, previa acquisizione dell'offerta economica dell'operatore economico interessato e previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento dei requisiti posseduti dal fornitore e della congruità della sua offerta in relazione ai prezzi di mercato; per le forniture di importo pari o superiore ad € 5.000,00 deve essere stipulato uno specifico contratto in forma scritta.

5. E' vietato suddividere artificiosamente le forniture o le prestazioni di servizi al fine di farle rientrare nei limiti previsti ai commi precedenti.

Art. 7 – Consultazione degli operatori economici per gli acquisti in economia

1. Per l'acquisto di beni o servizi in economia di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 il responsabile unico del procedimento predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale.

2. L'avviso di cui al comma precedente è pubblicato sul sito internet della Società e su quello della Provincia di Grosseto e deve prevedere un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

3. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una descrizione sintetica dell'oggetto della fornitura, l'importo stimato della stessa, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

4. Gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse entro il termine previsto dall'avviso, saranno invitati dalla Società a presentare la propria offerta. Alla lettera d'invito dovrà essere allegato il capitolato speciale d'appalto o un documento contenente le principali condizioni contrattuali della fornitura o della prestazione.

5. I soggetti che parteciperanno al confronto concorrenziale dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa e sigillata entro il termine e con le modalità previste nella lettera di invito. Unitamente alla propria offerta dovranno presentare alla Società anche il capitolato speciale d'appalto o il documento contenente le principali condizioni contrattuali della fornitura o della prestazione, sottoscritto per accettazione delle condizioni ivi previste.

6. Alla scadenza del termine previsto nella lettera d'invito il responsabile unico del procedimento, in caso di offerta al prezzo più basso, procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone; in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, invece, l'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata da una commissione composta dal responsabile unico del procedimento e da altri due componenti in possesso di conoscenze e professionalità adeguata, scelti di norma fra il personale della Società e nominati dall'Amministratore Unico.

7. In entrambi i casi previsti al comma precedente dovrà essere redatto e sottoscritto un apposito verbale con la descrizione delle operazioni e della valutazioni compiute.

Art. 8 – Esecuzione di lavori in economia

1. La Società, nell'ambito delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ed in ragione delle proprie specifiche esigenze, può eseguire in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) OPERE EDILI

- a.1) realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- a.2) consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- a.3) scavi e movimenti di terra;
- a.4) realizzazione di strutture portanti;
- a.5) realizzazione di murature in genere;
- a.6) realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.);
- a.7) realizzazione e/o ripristino di coperture;
- a.8) realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano;
- a.9) demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti;
- a.10) impermeabilizzazioni;
- a.11) realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico;

b) OPERE DI FALEGNAMERIA

- b.1) realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni;
- b.2) realizzazione e/o modifiche di strutture in legno;

c) OPERE DA FABBRO

- c.1) realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini;
- c.2) realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica;

d) OPERE DA VETRAIO

- d.1) realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro;

e) OPERE DI AUTOMAZIONE

- e.1) realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.);

f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE

- f.1) realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni;
- f.2) realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale;

g) OPERE DA LATTONIERE

- g.1) realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria;

h) OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO

- h.1) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.);

i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI

- il) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.);

l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

l.1) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.);

m) OPERE ANTINCENDIO

m.1) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi;

m.2) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione;

n) OPERE DI SICUREZZA

n.1) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisoriale o permanenti di sicurezza;

n.2) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione;

n.3) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

n.4) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

o.1) realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.

Art. 9 – Limiti all'esecuzione di lavori in economia

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori in economia è ammesso nel limite massimo di importo di cui all'articolo 125 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per la realizzazione di lavori in economia di valore pari o superiore ad € 40.000,00 ed entro il limite indicato al comma 1, la Società è tenuta a pubblicare un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici, secondo quanto previsto al successivo art. 10 del presente Regolamento. Al termine della procedura di selezione del contraente, la realizzazione dei lavori viene affidata con decisione dell'Amministratore Unico della Società e deve essere stipulato uno specifico contratto in forma scritta.

3. Per la realizzazione di lavori in economia di valore inferiore ad € 40.000,00 la Società può procedere direttamente, ai sensi dell'art. 125 comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di pubblicare l'avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici. In tal caso, i lavori vengono affidati con decisione dell'Amministratore Unico della Società, previa acquisizione dell'offerta economica dell'operatore economico interessato e previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento dei requisiti posseduti dall'appaltatore e della congruità della sua offerta in relazione ai prezzi di mercato; per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore ad € 10.000,00 deve essere stipulato uno specifico contratto in forma scritta.

4. E' vietato suddividere artificiosamente le forniture o le prestazioni di servizi al fine di farle rientrare nei limiti previsti ai commi precedenti.

**Art. 10 – Consultazione degli operatori economici
per l'esecuzione di lavori in economia**

1. Per l'affidamento di lavori in economia di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 il responsabile unico del procedimento predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale.
2. L'avviso di cui al comma precedente è pubblicato sul sito internet della Società e su quello della Provincia di Grosseto e deve prevedere un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.
3. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale necessari, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici che deve possedere l'affidatario del contratto, nonché la previsione dell'eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma successivo.
4. Nell'avviso di cui al comma 1 il responsabile unico del procedimento indica, inoltre, se procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse, oppure, se procederà mediante sorteggio alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci. In questo secondo caso, qualora le manifestazioni d'interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a 10, il responsabile unico del procedimento inviterà alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.
5. Gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse entro il termine previsto dall'avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta. Alla lettera d'invito dovrà essere allegato il capitolato speciale d'appalto o un documento contenente le principali condizioni contrattuali della fornitura.
6. Per le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale si osserva quanto previsto al precedente art. 7 comma 5, 6 e 7.

Art. 11 – Elenchi di operatori economici

1. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici indicato negli articoli precedenti, la Società può prevedere la costituzione di specifici elenchi di operatori economici da invitare ai confronti concorrenziali.
2. La costituzione degli elenchi di cui al comma precedente viene effettuata dalla Società tenendo conto delle diverse classi merceologiche dei lavori, forniture e servizi ed in base alle specifiche esigenze della stessa.
3. La costituzione di uno o più elenchi deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito internet della Società e su quello della Provincia di Grosseto di un avviso contenente almeno l'indicazione dei requisiti e delle caratteristiche richieste agli operatori economici, le modalità d'iscrizione, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi. Ogni avviso deve rimanere pubblicato la prima volta per almeno 3 mesi e deve essere ripubblicato

annualmente entro il 31 luglio per lo stesso periodo di tempo al fine di consentire l'aggiornamento degli elenchi.

4. Gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse saranno inseriti negli elenchi, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitati a partecipare ai confronti concorrenziali nel rispetto del principio di rotazione.

5. Gli elenchi saranno tenuti in modalità aperta e saranno aggiornati continuamente con l'iscrizione di nuovi operatori economici che manifesteranno il proprio interesse all'iscrizione e con la cancellazione di quelli che avvanzeranno volontariamente tale richiesta o che ricadranno in una delle ipotesi di cui al successivo comma 6.

5. Gli operatori economici che fanno richiesta d'iscrizione in un elenco vengono iscritti nello stesso con decisione dell'Amministratore Unico e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

6. Gli operatori economici iscritti negli appositi elenchi vengono cancellati d'ufficio con decisione dell'Amministratore Unico al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
- c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- d) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- e) condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- f) mancata risposta ad inviti della Società per tre volte consecutive;
- g) in caso di avvio della procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività.

7. Al fine di raggiungere il numero minimo di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale la Società può rivolgersi anche a soggetti non iscritti nello specifico elenco.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.